

Allegato "B" al n. 34.512/10.229 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita l'Associazione

“**Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia - Milano ODV**”
siglabile

“**GVV - Milano ODV**”.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 2 - Sede Legale

L'Associazione ha sede in Milano.

All'interno del Comune, la sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale può anche costituire Sedi secondarie sul territorio metropolitano.

Il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Milano deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'articolo 14 .

Art. 3 - Identità

1. L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato laico cristiano, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera nel rispetto dei principi della Legge 16 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regione Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1, è apartitica, ha struttura democratica e partecipativa, si ispira a principi di trasparenza e agisce senza fini di lucro.

2. L'Associazione aderisce all'"Associazione Nazionale Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia" (di seguito "Associazione Nazionale") e ne condivide le finalità statutarie e i principi ispiratori richiamati espressamente o implicitamente nel presente statuto (di seguito "Statuto").

3. L'Associazione inoltre si riconosce nell'"Association Internationale des Charités", fondata da San Vincenzo de Paoli nel 1617.

A livello regionale, l'Associazione fa capo all'Associazione denominata "Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia - Sezione Lombardia" ("GVV- AIC Italia - Sezione Lombardia").

4. L'Associazione è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Art. 4 - Organizzazione

Nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione sono i Gruppi operanti a livello locale (di seguito "Gruppi"), come meglio precisato di seguito. L'Associazione è articolata in numerosi Gruppi dislocati nel territorio del Comune di Milano e dei Comuni limitrofi, dotati di autonomia organizzativa nei limiti e nel rispetto del coordinamento interno con l'Associazione.

I Gruppi sono costituiti da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5.

Ogni Gruppo elegge al suo interno tra i propri Associati un Presidente e un Vice Presidente. Saranno considerate elette le persone che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Tali cariche sono a titolo gratuito, durano quattro anni e possono essere rinnovate per un ulteriore quadriennio.

I Presidenti dei Gruppi sono membri del Consiglio Direttivo (come di seguito definito), secondo quanto previsto all'articolo 15 del presente Statuto. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente partecipa al

Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 5 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione ha per scopo:

- 1) - la lotta contro le povertà materiali e spirituali e il sostegno finalizzato ad arginare le cause che le determinano;
- 2) - la promozione umana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- 3) - l'incontro diretto con la persona nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, anche per il tramite di interventi di aiuto e di sostegno immediato, ove necessario.

Art. 6 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Più in particolare, l'Associazione, nello svolgimento delle attività di cui sopra, potrà:

- svolgere incontri e lavoro in rete con istituzioni pubbliche, private e religiose;
- partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati come enti capofila o "partners" per rispondere ai problemi della povertà;
- predisporre momenti di formazione interna e partecipazione a

tavoli/corsi/convegni esterni;

- pubblicare un bollettino sulle attività dell'Associazione;
- organizzare centri di ascolto, visite domiciliari, distribuzione di alimenti e guardaroba, servizio di iniettorato e servizi per il benessere della persona, attività di "counselling", sportello lavoro e accoglienza di persone per tirocini, attività di animazione per la terza età;
- predisporre centri educativi di aggregazione giovanile, sostegno scolastico, libera aggregazione, orientamento scolastico e professionale, laboratori e spazi ludici, vacanze e uscite sul territorio, educazione alla cittadinanza attiva;
- organizzare residenze temporanee a persone in mobilità ospedaliera/sanitaria;
- promuovere incontri/corsi di formazione sul tema della legalità;
- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale ed universale;
- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- assicurare ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali;
- programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati servizi speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture;
- perseguire gli ideali di giustizia sociale, anche attraverso attività di formazione ed educazione alla legalità.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

3. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Le finalità statutarie e le attività dell'Associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 7 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 6 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 8 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 9 - Associati

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività,

l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli Associati.

Gli Associati sono coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e prestano a titolo gratuito la propria opera di volontariato. L'adesione all'Associazione è volontaria.

Tutti gli Associati prestano la loro attività in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli Associati non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Possono essere loro rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti stabiliti dalla Legge, escludendo qualsiasi rimborso forfettario, solo se preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione o del Gruppo.

La qualità di Associato, in quanto volontario, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, le norme interne e tutte le delibere assunte dagli organi statutari;
- non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni e le finalità dell'Associazione;
- adempiere all'obbligo di pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono tenuti a frequentare l'Associazione, collaborare con gli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie e prestare la propria opera di volontariato a titolo gratuito.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

La prima quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'Associato della delibera di ammissione all'Associazione di cui all'articolo 8.

L'Associazione garantisce a ciascun Associato uguali diritti e doveri, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun Associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi

sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito .

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

Gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione quando:

- si rendano inadempienti, senza giustificato motivo, al pagamento della quota associativa;

- adottino un comportamento gravemente scorretto e irrispettoso delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione;

- non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, di tutte le norme che governano l'Associazione e delle delibere adottate dagli organi associativi di queste ultime.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di delibera di esclusione di un Associato, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di esclusione, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 11 - Volontari non Soci

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di personale retribuito nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 266/1991 e di collaboratori che operano a titolo gratuito, e in quanto tali Volontari non aventi la qualità di Associato.

Sono Volontari coloro che, per libera scelta, pur non essendo Associati, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I Volontari non occasionali vengono iscritti in un apposito registro dei Volontari non Associati.

I Volontari non Associati possono ricevere solo rimborsi di spese documentate, escludendo qualsiasi rimborso forfettario, nei limiti stabiliti dalla legge e solo se preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione o del Gruppo.

Art. 12 - Organi Associativi

Sono Organi Associativi dell'Associazione (gli "Organi Associativi"):

A) l'Assemblea degli Associati (l'"Assemblea");

B) l'Organo di Amministrazione (il "Consiglio Direttivo");

- C) il Presidente (il "Presidente");
- D) il Vice Presidente (il "Vice Presidente");
- E) il Segretario (il "Segretario");
- F) il Tesoriere (il "Tesoriere");
- G) l'Organo di Controllo (per i casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore);
- H) l'Organo di Revisione (per i casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore).

Salvo quanto diversamente stabilito per la carica di Consigliere, che può essere rinnovata senza limiti di tempo, tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi e possono essere rinnovate solo per un ulteriore quadriennio. Al termine del secondo quadriennio, è ammissibile una proroga per il periodo necessario alla sostituzione, che non deve superare sei mesi.

Non è ammesso un doppio incarico ai vari livelli organizzativi dell'Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che non deve superare i sei mesi.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, i componenti degli Organi Associativi non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o dello Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ciascun Associato può partecipare all'Assemblea personalmente o a mezzo di un rappresentante munito di delega scritta, che sia a sua volta Associato. Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe.

Ciascun Associato ha diritto di esprimere un solo voto.

Sono ammessi al voto gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati aggiornato alla data dell'Assemblea (in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017) e hanno pagato la quota associativa annuale.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra gli Associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nonché il bilancio sociale;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso

di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli Associati, fornendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto, nonché in merito a trasformazioni, fusione e scissioni;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine previsto dalla Legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata mediante avviso trasmesso agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno degli Associati presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli Associati.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, salva la deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Il Segretario, in occasione di ogni seduta dell'Assemblea, redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Nei casi richiesti dalla legge, le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio.

Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o dello Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile tra sette e venti, nominati dall'Assemblea e scelti fra gli Associati.

Ogni Gruppo locale esprime un Consigliere nella persona del proprio Presidente.

I Consiglieri durano in carica quattro esercizi e possono essere rieletti senza limiti.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo, nonché una relazione annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- predisporre, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- valutare, accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli Associati per giusta causa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il potere di rappresentanza degli Amministratori è generale.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia a uno o più membri del Consiglio Direttivo stesso o ad un Comitato costituito al suo interno, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; allo stesso modo e con gli stessi limiti può inoltre nominare un Direttore anche non associato.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Esso è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax o messaggio di posta elettronica oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e

ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. È presieduto dal Presidente, ovvero, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta per una data non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta stessa.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. A parità di voto, prevale quello di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi ritenuti opportuni e indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza, alle medesime condizioni sopra previste per le Assemblee.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può conferire al Presidente determinati poteri secondo quanto previsto dall'art. 16, che precede.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di costui, lo sostituisce garantendo la continuità dell'attività associativa.

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, salvo quanto possa essere previsto all'atto della nomina, ha i seguenti compiti:

- coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- svolge qualsiasi altro incarico gli fosse affidato dal Consiglio Direttivo in merito alla gestione degli affari economici.

Art. 22 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e, salvo quanto possa essere previsto all'atto della nomina, ha i seguenti compiti:

- provvede alla redazione, alla sottoscrizione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato, nell'apposito Libro degli Associati, l'elenco degli Associati che devono essere coperti da assicurazione, come previsto dalla Legge;
- svolge qualsiasi altro incarico di tipo ordinario che gli fosse affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il Libro dei Volontari non Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

3. I verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative versate dagli Associati nonché eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
- i contributi e le elargizioni da parte di soggetti privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- i contributi di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- i contributi e le elargizioni di organismi internazionali;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- le entrate derivanti da eventuali attività produttive e commerciali occasionali connesse e/o accessorie al perseguimento dello scopo associativo;
- i rimborsi derivanti da convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell'Associazione, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo, nonché da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione inalienabile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la sua riduzione. In caso di riduzione al di sotto del minimo previsto dalla legge senza che sia possibile procedere alla sua ricostituzione al minimo ammontare di legge, l'Assemblea dovrà procedere allo scioglimento dell'Associazione ovvero alla continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Art. 26 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 - Esercizio sociale

Ogni esercizio associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno economico e finanziario del successivo esercizio.

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dalla legge, redatti dal Tesoriere, e quindi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma, 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può impiegare gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o collegate, ad esclusione delle quote indisponibili a norma di legge.

Art. 29 - Assicurazione dei Volontari

Tutti coloro che prestano attività di volontariato, Associati e non Associati, devono essere assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e comunque in conformità alle leggi vigenti.

Art. 30 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il Liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo, con preferenza per l'Associazione Nazionale.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to ROBERTA FRIGNATI

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale